



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/193/SR06/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE RECANTE
INTERVENTO A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DEI MAGGIORI COSTI
ENERGETICI SOSTENUTI DALLE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE DI
CUI ALL'ART. 1, COMMA 128 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178**

Intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole all'intesa condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito riportati:

Articolo 5, comma 1

DOPO LE PAROLE "Il Soggetto beneficiario"

INSERIRE "dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale".

Articolo 5, comma 1, lettera a)

ELIMINARE "copia del fascicolo aziendale"

SOSTITUIRE CON "copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021".

Articolo 6, comma 1

DOPO LE PAROLE "(...) domande precompilate."

ELIMINARE "Il Soggetto gestore può essere supportato dagli Organismi pagatori riconosciuti competenti per territorio ai fini dell'espletamento dei controlli in loco a campione sulla veridicità delle dichiarazioni".

Articolo 6, comma 5

DOPO LE PAROLE "(...) contestualmente al Ministero"

INSERIRE "e alle Regioni e Province Autonome".

Articolo 6, comma 8

PREVEDERE una maggior percentuale per l'acconto.

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

ELIMINARE “L’articolo 8 definisce il monitoraggio e le relazioni. Prevede, al comma 1, che il Soggetto gestore AGEA pubblichi sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria dei prodotti e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro 12 mesi dal momento della concessione.

Ai sensi del comma 2, si precisa che ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della Comunicazione (2022/C 131 I/01) della Commissione europea, il Soggetto gestore conserva per 10 anni le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della suddetta Comunicazione e del decreto interdipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 26 agosto 2022 n 370386.

La Commissione inoltre chiede di valutare la possibilità di accogliere il seguente emendamento non condizionante l’intesa:

all'Articolo 1: prima delle parole “con propri impianti localizzati in azienda” inserire le parole “che abbiano al proprio interno spazi dedicati alla conservazione post-raccolta a temperatura controllata”.

Roma, 12 ottobre 2022